

CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO TERRENI DI PRORIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO.

Scrittura Privata

L'anno 2018 il giorno 28... del mese di ~~SETTEMBRE~~ in Ceresole d'Alba nella sede comunale in via Regina Margherita n. 14, con la presente scrittura privata,

tra il

- Comune di Ceresole d'Alba, con sede in via Regina Margherita n.14 codice fiscale – partita IVA 00478640048, rappresentato dal Responsabile del servizio tecnico – urbanistico – edilizio sig. Bergesio geom. Marco Francesco nato a Sanfre' (CN) il 26/10/1969 (comodante);

e la

- Società IRETI S.p.A. con sede legale in Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrvia-Tortona (AL) _ codice fiscale - partita IVA n. 0179493343 _ rappresentata dal sig. Gnocchi Giovanni Alberto nato a Genova il 23/03/1957;

PREMESSO

- a) Che la società IRETI con sede legale in Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrvia-Tortona (AL) in data 05/06/2018 ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo in comodato gratuito del terreno agricolo di proprietà del comune di Ceresole d'Alba censito al Catasto al Foglio 35 mappale 47 per la realizzazione di un nuovo impianto di emungimento per acqua ad uso idropotabile.
- b) Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla formalizzazione di comodato d'uso relativo ai terreni in argomento;
- c) Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/06/2018 è stato approvato lo schema di comodato a definizione del rapporto.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – OGGETTO

Il Comune di Ceresole d'Alba denominato "comodante" concede in comodato d'uso gratuito alla Soc. IRETI, in qualità di gestore del pubblico servizio di acquedotto, di seguito denominato "Comodatario", che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, il terreno di proprietà comunale



rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Ceresole d'Alba Foglio 35 mapp. 47.

Il fondo è consegnato nello stato di fatto in cui si trova attualmente, ben conosciuto dal Comodatario. Il Comodante dichiara che allo stato attuale, sul fondo non gravano ipoteche né diritti reali di terzi.

Art.2 – DESTINAZIONE D'USO

Il fondo concesso in comodato sarà utilizzato per la realizzazione di un nuovo pozzo di captazione, al Comodatario è fatto espresso divieto di modificare l'uso convenuto, pena la risoluzione immediata del presente comodato.

Art.3- DURATA DEL COMODATO

Il rapporto contrattuale che decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ha durata ventennale. Il presente contratto, pertanto, è soggetto alla disciplina di cui all'art.1810 C.C., per la quale è il Comodante a decidere l'estinzione del rapporto contrattuale mediante richiesta di restituzione del bene concesso in comodato (restituzione ad nutum).

Il Comodante potrà esigere in qualsiasi momento la restituzione del fondo dandone avviso al Comodatario, con lettera raccomandata A/R, in cui sarà specificato il termine per la riconsegna del bene di proprietà comunale.

Art.4- OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO

IL Comodatario si impegna a rilasciare il fondo concesso alla libera e piena disponibilità del Comodante nei termini indicati dallo stesso Comodante nella richiesta di restituzione senza nulla pretendere. Il fondo dovrà essere restituito nello stato di fatto e di diritto in cui è stato consegnato.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il fondo del presente comodato con cura e massima diligenza, e a non cedere neppure temporaneamente detto bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Il Comodatario si impegna inoltre ad effettuare lavori di decespugliatura e pulizia piante infestanti perimetrali ai fondi stessi.

Art.5 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo.

Art.6 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

Per i miglioramenti eventualmente sussistenti al momento della restituzione del fondo concesso in comodato non può essere riconosciuta a

favore del Comodatario alcun diritto ad una indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin d'ora rinuncia.

Art.7 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

L'inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione del comodato stesso senza che nessuna indennità o quant'altro sia dovuto da parte del Comodante.

Il Comodatario, costituito custode dei fondi, è direttamente responsabile degli eventuali danneggiamenti subiti dal fondo; si obbliga pertanto a rispondere puntualmente dei danni al bene causati dai propri dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nel fondo ed esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi i genere.

Il Comodante non risponde di danni a cose o persone derivanti dall'attività del Comodatario o dall'uso di attrezzature.

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi, come da eventuali richieste di risarcimento o controversi di soggetti terzi conseguenti l'esercizio del comodato da parte del Comodatario.

Eventuali inadempienze agli obblighi al presente comodato verranno contestate dalla Amministrazione Comunale alla Società IRETI mediante lettera raccomandata R.R. e assegnazione di giorni 30 (trenta) per la presentazione di controdeduzioni. Il rapporto verrà risolto di diritto in caso di impossibilità, rifiuto, mancata realizzazione delle previamente contestate. La risoluzione dovrà essere comunicata mediante lettera R.R., dalla data del ricevimento della stessa cesserà il rapporto normato con il presente atto ed entro 30 giorni dovrà essere lasciato libero il terreno in oggetto di risoluzione.

Art. 8- RINVIO

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato gratuito contenute nel codice civile (Cap xv del Titolo III del Libro IV artt. Dal 1803 al 1802) alle quali si rimanda in caso di specifica regolamentazione nel presente contratto, esclusa ogni altra disciplina di legge.

Si precisa che il presente comodato in uso gratuito non è soggetto alla disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ex legge n. 203 del 1982.

Art. 9 – FORMA DELL' ATTO

Il presente comodato, stipulato in forma di scrittura privata in duplice originale, è soggetto a registrazione trattandosi di bene immobile.

Letto, approvato e sottoscritto.



Il Responsabile ufficio tecnico - urbanistico - edilizio

Marco F. Beglio

Soc. IRETI

(Gnocchi Giovanni Alberto)

Giovanni Alberto